

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 maggio 2008

OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. PROCESSO DI MESSA A REGIME. SCHEMA DI ACCORDO CON I FORNITORI PER IL PERIODO 16 MAGGIO 2008 - 31 GENNAIO 2009. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA ECCESSI DI TEMPERATURA AMBIENTALE PER LA TUTELA DEGLI ANZIANI NELL'ESTATE 2008. SPESA DI EURO 1.000.000,00.

Proposta dell'Assessore Borgione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0505648/19) del 26 settembre 2005 “Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie” veniva approvato un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie che ha portato all’introduzione di un regime di accreditamento dei fornitori con possibilità di scelta del fornitore da parte dei cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Il riordino ha avuto avvio, a seguito dell’espletamento delle procedure per l’istituzione dell’albo dei fornitori accreditati, il 16 maggio 2006 e la sua attuazione è stata oggetto di monitoraggio e verifica sia da parte dei servizi competenti delle ASL e del Comune, sia da parte del Gruppo Misto Partecipato di cui alla deliberazione del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019) composto da rappresentanti del Comune, delle ASL, delle Organizzazioni Sindacali confederali e delle Organizzazioni di secondo livello del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale coinvolte nel piano di Zona dei Servizi Sociali.

La deliberazione di riordino, al punto 7 del dispositivo, prevedeva la possibilità che la Giunta Comunale adottasse, sentita la IV Commissione Consiliare, nei 24 mesi successivi all’esecutività della medesima, e cioè entro il 25 ottobre 2007, provvedimenti correttivi della stessa.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2006 (mecc. 0601682/019) in sede di approvazione dell’accordo di programma tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie venivano

introdotte alcune modifiche necessarie per consentire l'attivazione di prestazioni di assistenza domiciliare come interventi singoli nei confronti di anziani autosufficienti anche nelle more del pronunciamento dell'Unità Valutativa Geriatrica.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2007 (mecc. 0703776/019), sono stati adottati alcuni correttivi risultati necessari ed indifferibili sulla base delle verifiche condotte rispetto all'ordinaria offerta di servizi concernenti in particolare la possibilità di derogare alle regole di cui alla deliberazione succitata nei seguenti casi:

a) al vincolo di prevedere prestazioni rese da personale con qualifica di ADEST/OSS per almeno due ore settimanali nella formulazione dei piani assistenziali individualizzati per anziani non autosufficienti su esclusiva valutazione dei servizi da effettuarsi in sede di Unità Valutativa Geriatrica o in sede di rinnovo/modifica del PAI in caso di mutate esigenze assistenziali;

b) alle regole sui criteri di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza relativamente agli interventi da attuarsi nei confronti di soggetti segnalati dai Medici di Medicina Generale in quanto particolarmente esposti ai danni alla salute provocati da eccessi di temperatura ambientale del periodo estivo, in base a quanto concordato in materia con le Aziende Sanitarie Locali, prevedendo che tale utenza possa godere nel periodo estivo, indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche, di interventi socio-sanitari erogati dall'Amministrazione Comunale e dalle Aziende Sanitarie, che si assumono rispettivamente il 50% della spesa relativa per un periodo massimo di mesi tre nel periodo estivo.

Ai fini della messa a regime del sistema al termine del biennio sperimentale, a partire dal settembre scorso è stata avviata una verifica di ordine più generale presso i servizi sociali e sanitari deputati all'erogazione degli interventi e sono stati attivati gruppi di lavoro composti da operatori sia sanitari che sociali, e tra questi ultimi sia centrali che decentrati, che ha individuato sia le fondamentali criticità emerse nell'attuazione operativa del nuovo sistema sia proposte di correttivi, i cui verbali sono agli atti dell'Amministrazione.

I dati relativi alle prestazioni erogate nell'intero periodo e le proposte di correttivi così elaborate sono stati discussi nel periodo febbraio/aprile 2008 in tre sedute del Gruppo Misto Partecipato ed in due sedute di verifica dell'accordo e del protocollo di intesa siglati in data 24 novembre 2005 tra Comune di Torino, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative recepiti con deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019).

Inoltre nel mese di aprile si sono svolte in materia tre sedute della IV Commissione Consiliare con l'audizione dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali.

All'esito di tali confronti sono state individuate necessità ulteriori di modifica, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale: si tratta di apportare correttivi sia alle norme che regolano i criteri di accesso alle prestazioni (allegato 1 della deliberazione di riordino) sia alle linee guida sull'appropriatezza degli interventi nei confronti di anziani, minori e disabili (allegati 2 e 3 della deliberazione di riordino), che in taluni casi comporterebbero anche una maggiore spesa a carico dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende Sanitarie.

Tale maggiore spesa potrebbe trovare finanziamento nel Fondo per le non autosufficienze istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n.296) ed ulteriormente incrementato dalla legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 465 della legge 24 dicembre 2007 n.244) che la Regione Piemonte dovrà ripartire nei prossimi mesi, avendo già dichiarato l'intenzione di destinare in particolare la quota 2008(pari a più di 23 milioni di Euro) al "potenziamento delle cure domiciliari con particolare attenzione alla presa in carico dei soggetti destinatari di interventi di lungo assistenza, attraverso la predisposizione di progetti individuali integrati..., che possono prevedere anche interventi economici a sostegno della domiciliarità" quali gli assegni cura (cfr. la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 aprile 2008 n.1-8611 – allegato A – obiettivo 7).

Rispetto agli assegni di cura poi è stata pubblicamente annunciata dagli Assessori regionali al Welfare e alla Sanità la volontà di procedere in tempi brevi all'adozione di una regolamentazione regionale di tale prestazione.

Inoltre è stata data notizia dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un nuovo decreto sui livelli essenziali di assistenza sanitaria che risulta in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma già leggibile sul sito del Ministero della Salute , che al capo IV – Assistenza sociosanitaria ed in particolare agli artt. 21, 22 e 23 detta norme in materia e procede ad una riclassificazione delle cure domiciliari.

Per altro in materia con D.G.R. n. 45-7907 del 21 dicembre 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato a rivedere complessivamente il Modello organizzativo per articolare le cure domiciliari nelle diverse fasi del percorso assistenziale di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003.

Pertanto, pur avendo concluso il processo di verifica e avendo individuato i correttivi da adottare, si è convenuto in un confronto intervenuto con i Direttori Generali delle ASL cittadine, il cui esito è sfociato nel protocollo di intesa di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, circa l'opportunità , prima di procedere all'adozione del provvedimento di proposta al Consiglio Comunale per la messa a regime del sistema, di conoscere gli intendimenti e le determinazioni regionali in merito ai punti di cui sopra.

Pertanto con il presente provvedimento occorre prendere atto della necessità di attivare una interlocuzione nel merito dei punti di cui sopra con la Regione Piemonte prima di adottare il provvedimento di messa a regime col duplice intento di considerare in tale sede l'orientamento regionale e di contribuire alla definizione dello stesso portando gli esiti dell'esperienza maturata nell'operatività.

Conseguentemente occorre garantire la continuità degli interventi nelle more della messa a regime che, previa ulteriore convocazione del Gruppo Misto partecipato e del tavolo con le Organizzazioni Sindacali, dovrà vedere i seguenti passaggi:

- adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di proposta al Consiglio Comunale contenente le modifiche del sistema;

- approvazione, previa espressione del parere prescritto da parte delle Circoscrizioni, da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di modifica del sistema;
- conseguente procedura per la costituzione del nuovo albo fornitori, dal momento che la messa a regime potrà comportare anche la revisione dei criteri di accreditamento dei fornitori;
- approvazione del nuovo Accordo di Programma tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie cittadine;

iter che quindi non si prevede possa essere ultimato prima della fine del corrente anno.

Pertanto occorre autorizzare la sottoscrizione di un nuovo accordo con gli attuali fornitori avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 di quello in vigore ed in scadenza al 15 maggio p.v. il quale recita ".....Nuovi accordi potranno essere stipulati per gli anni successivi, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del Comune, salvo disdetta da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R entro tre mesi dalla scadenza del presente accordo.....".

Gli attuali fornitori non hanno proceduto alla disdetta e hanno, per il tramite delle Centrali cooperative, espresso la loro disponibilità alla prosecuzione degli interventi chiedendo che il nuovo accordo contenga l'adeguamento al tasso di inflazione programmata dell'importo dei massimali delle tariffe attualmente in vigore nonché l'introduzione di una clausola di revisione prezzi a fronte dei maggiori oneri previsti in vista del rinnovo del contratto delle cooperative sociali, mentre per la prestazione dell'assistenza familiare hanno richiesto l'adeguamento della tariffa ai nuovi minimi retributivi del contratto di lavoro domestico intervenuti dal 1° marzo 2008.

Nelle more del processo di revisione generale del sistema è parere delle Amministrazioni committenti, come risulta anche dal protocollo con i Direttori Generali delle ASL, che si possa procedere esclusivamente al riconoscimento dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata, per altro già previsto a cadenza annuale dall'accordo in essere ed applicato già una volta con decorrenza 1° giugno 2007. Pertanto con il presente provvedimento occorre approvare lo schema di accordo da stipularsi con i fornitori per il periodo 16 maggio 2008 - 31 gennaio 2009, di cui all'allegato 2 (all. 2 - n.) facente parte integrante del presente provvedimento, che risulta redatto sulla base di quello precedente ed integrato solamente dalle ulteriori prestazioni autorizzate nel tempo con le deliberazioni del 19 giugno 2007 (mecc 0703994/019) e del 20 novembre 2007 (mecc. 0708093/019) e dalla previsione del riconoscimento dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata dell'1,7% a decorrere dal 1° giugno 2008.

Occorre altresì autorizzare anche per l'anno 2008 le modalità di intervento dei fornitori accreditati di cui alla deliberazione della Giunta comunale del 19 giugno 2007 (mecc 0703994/019) per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati da eccessi di temperatura ambientale per la tutela degli anziani nell'estate 2008.

Occorre inoltre autorizzare la spesa di Euro 1.000.000,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Torino e le Aziende Sanitarie cittadine di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento (all. 1 – n.), che, rinviando all'adozione di ulteriori provvedimenti la messa a regime del sistema dei servizi domiciliari, ne definisce il processo e individua le modalità per garantire la continuità degli interventi nel periodo considerato necessario;
- 2) di autorizzare la sottoscrizione dello schema di accordo per il periodo 16 maggio 2008 – 31 gennaio 2009 con i fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell'Albo Fornitori, individuati con determinazione dirigenziale del 22 marzo 2006 (mecc. 0602342/019): il testo di tale accordo, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento, risulta redatto sulla base di quello precedente in scadenza al 15 maggio 2008 ed integrato solamente dalle ulteriori prestazioni autorizzate nel tempo con le deliberazioni del 19 giugno 2007 (mecc 0703994/019) e del 20 novembre 2007 (mecc. 0708093/019) e dalla previsione del riconoscimento dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata dell'1,7% a decorrere dal 1° giugno 2008;
- 3) di autorizzare anche per l'anno 2008 le modalità di intervento dei fornitori accreditati di cui alla deliberazione della Giunta comunale del 19 giugno 2007 (mecc 0703994/019) per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati da eccessi di temperatura ambientale per la tutela degli anziani nell'estate 2008 nel 14 giugno 2008 – 14 settembre 2008;
- 4) di demandare alla competenza dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di spesa e degli atti organizzativi necessari all'attuazione delle iniziative previste dal presente provvedimento;

- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
-